

COMMISSIONE DI GARANZIA**DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 12/143: Compagnie di Navigazione del Golfo di Napoli. Sospensione dei servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli annunciata dall'Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei a decorrere dall'8 marzo 2012. Richieste di intervento da parte degli utenti del servizio di trasporto marittimo Napoli-Ischia (atti pervenuti dalla data del 6 marzo 2012). Richiesta di parere del Prefetto di Napoli, in data 6 marzo 2012, in relazione all'applicabilità della normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziale e della conseguente possibile adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Nota informativa del Prefetto di Napoli in data 7 marzo 2012 relativa alla sospensione dell'iniziativa della riduzione dei servizi minimi da parte del Presidente di Acap e degli armatori delle compagnie che svolgono i collegamenti marittimi, a seguito di incontro con le Autorità competenti. Nota della Commissione, deliberata nella seduta del 12 marzo 2012, avente ad oggetto l'invito a garantire un livello di prestazioni indispensabili pari a quello definito negli accordi aziendali di settore per le ipotesi di sciopero riguardanti il servizio di trasporto marittimo da e per le isole (rel. Montecchi) (Pos. 607/12)

(Seduta del 26 marzo 2012)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo in materia di obbligo a garantire le prestazioni indispensabili da parte delle Compagnie di Navigazione nel servizio di trasporto marittimo da e per le isole:

LA COMMISSIONE**PREMESSO**

- che, in data 6 marzo 2012, il Prefetto di Napoli, oltre ad informare la Commissione di garanzia della comunicazione dell'Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei (ACAP), relativa alla sospensione, a decorrere dalla giornata dell'8 marzo 2012, dei servizi di trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli, ha chiesto di conoscere se sia

possibile adottare provvedimenti, ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le compagnie di navigazione dovessero attuare l'annunciata unilaterale rimodulazione del servizio, senza garantire le prestazioni indispensabili;

- che, a decorrere dal 6 marzo 2012, sono pervenute alla Commissione molteplici segnalazioni, con richiesta di intervento, da parte di cittadini utenti del servizio di trasporto marittimo della Regione Campania, in ordine alla cancellazione dell'80% delle corse annunciate dalla Società Alilauro, a decorrere dall'8 marzo 2012, nelle tratte Ischia-Napoli, con l'esclusiva garanzia di due corse da Ischia a Napoli e due corse da Napoli ad Ischia;

- che, con successiva nota del 7 marzo 2012, il Prefetto di Napoli ha comunicato che, a seguito dell'incontro svoltosi in Prefettura con il Presidente dell'ACAP e gli armatori delle compagnie di navigazione interessati, l'iniziativa di protesta è stata temporaneamente sospesa;

- che la Commissione, nella seduta del 12 marzo 2012, in relazione alla minacciata sospensione dei servizi di trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli, con il rischio di riduzione dei servizi minimi e conseguente pregiudizio dei diritti costituzionali degli utenti, ha deliberato di invitare le compagnie di navigazione ad adoperarsi, comunque, per garantire un livello di prestazioni indispensabili pari a quello definito negli accordi aziendali di settore, per le ipotesi di sciopero riguardanti il servizio di trasporto marittimo da e per le isole;

CONSIDERATO

- che, alla luce dell'evoluzione dell'intera materia, la ratio della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non sembra più risiedere sul presupposto giuridico fondato esclusivamente sulla figura tipizzata dello sciopero, nella sua definizione classica di astensione dei lavoratori dipendenti dalle prestazioni di lavoro, dal momento che la legge si pone l'obiettivo precipuo di garantire i servizi pubblici essenziali, in funzione della tutela dei beni fondamentali della persona, elencati nell'articolo 1, comma 1, della legge (cfr. Corte cost. sentenza 7 maggio 1996, n. 171);

- che il servizio erogato dalle Compagnie di navigazione, che svolgono l'attività di trasporto marittimo da e per le isole del Golfo di Napoli, rientra tra quelli essenziali, ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. b), e 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

- che l'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili, in caso di sciopero, ricade anche sul datore di lavoro, tenuto a disporre tutti i provvedimenti necessari all'erogazione delle stesse;

- che l'esigenza di non affievolire l'efficacia della legge impone che la stessa venga applicata, sotto il profilo della garanzia dei servizi minimi, ad ogni forma di sospensione del servizio pubblico essenziale, anche se posta in essere dall'impresa erogatrice del servizio medesimo;

- che, pertanto, anche nel caso della serrata, ossia della temporanea chiusura dell'impresa ad opera dell'imprenditore, si rende necessario garantire la tutela dei diritti degli utenti del servizio pubblico essenziale, assicurando le medesime prestazioni indispensabili previste dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dai vigenti accordi aziendali, adottati con funzione di regolamentazione integrativa del dettato normativo;

- che la Commissione, con delibera n. 02/117 del 20 giugno 2002, in relazione ad una sospensione del servizio erogato dalle case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale della Regione Campania, su iniziativa delle rispettive Associazioni, invitò le associazioni a provvedere affinché le imprese ad esse associate garantissero le prestazioni indispensabili previste dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dagli accordi vigenti nel settore della sanità, ritenendo che, anche nel caso di serrata, si rende necessario garantire la tutela dei diritti degli utenti;

- che, con analoghi provvedimenti, relativi alla sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale attuata, a livello regionale, dalle aziende pubbliche e private operanti nel settore, la Commissione, richiamando la predetta delibera (n. 02/117), ha invitato le Associazioni di categoria ASSTRA e ANAV ad assicurare, tramite le imprese associate, le prestazioni indispensabili (delibera n. 05/707; delibera del 7 giugno 2006; delibera 08/486);

- che, con particolare riferimento al servizio di trasporto marittimo da e per le isole, è stato direttamente il legislatore (negli altri casi, invece, trovano applicazione esclusivamente le regolamentazioni pattizie) a sottolineare l'obbligo di garantire l'effettività della tutela degli utenti, individuando, con una specifica previsione contenuta nell'articolo 3 della legge citata, i servizi indispensabili che, comunque, devono essere mantenuti;

- che, in particolare, la formulazione adottata nell'articolo 3 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, reca l'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili direttamente in capo ai datori di lavoro, accentuando la responsabilità di questi ultimi

nell'adempimento del suddetto obbligo e nella ricerca di un'intesa con la controparte sindacale;

- che la sospensione dei servizi di trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli, da parte delle Compagnie di navigazione, comunicata dall'Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei, comporta un verosimile potenziale pregiudizio dei diritti costituzionali degli utenti;

INVITA

le Compagnie di Navigazione in indirizzo ad adoperarsi, comunque, per garantire un livello di prestazioni indispensabili pari a quello definito negli accordi aziendali di settore, per le ipotesi di sciopero riguardanti il servizio di trasporto marittimo da e per le isole;

INVITA

altresì, il Prefetto di Napoli a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in relazione all'evolversi della vertenza, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera all'Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei, alle Compagnie di navigazione ad essa associate, alle Organizzazioni sindacali operanti nel settore, al Prefetto di Napoli, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

[Stampa](#)

[Chiudi](#)